



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 111 DEL 30/05/2026

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA COMACCHIO (JESOLO PINETA) MEDIANTE L'INSTALLAZIONE DI UN DOSSO ARTIFICIALE RALLENTATORE DI VELOCITÀ E RELATIVA SEGNALETICA DI PREAVVISO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che la via Comacchio è stata a carreggiata singola, a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera F) del D.lgs. 285/92 STRADA LOCALE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;

Vista la nota pervenuta da parte del gestore del P.E. "Ristorante Patrice" sito in via Comacchio n. 9 (Jesolo Pineta), con la quale si rappresenta la potenziale situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla velocità sostenuta con cui i veicoli transitano lungo la medesima via, specialmente in concomitanza con l'incremento dei flussi pedonali e della clientela del locale a seguito della recente riapertura;

Atteso l'esito favorevole espresso dall'Amministrazione Comunale in merito alla richiesta di adozione di idonee misure di moderazione del traffico veicolare e stabilizzazione della velocità operativa nel tratto in parola;

Considerato che la via Comacchio è una strada ricadente all'interno del centro abitato sul cui tratto vige attualmente il limite di velocità di 50 km/h, e che per conformazione geometrica e flussi stagionali si rende opportuno procedere al rallentamento forzato dei veicoli a tutela dell'utenza debole della strada e delle manovre di immissione/uscita dai frontisti;

Individuato, a seguito di esame dello stato dei luoghi, il punto di posizionamento ottimale del manufatto rallentatore nel tratto stradale situato immediatamente a sud dell'accesso al parcheggio privato esistente sul margine ovest della via, adiacente al lato sud dell'edificio contrassegnato dai civici 9 e 11 di via Comacchio;

Evidenziato che la localizzazione individuata risulta opportunamente distante dalle facciate principali degli edifici residenziali, prevenendo in tal modo potenziali lamentele o disagi della cittadinanza connessi alle emissioni sonore sussultorie generate dal transito dei mezzi sul manufatto, e nel contempo garantisce l'efficace messa in sicurezza sia dei veicoli in manovra da e per il suddetto parcheggio, sia dei clienti e del personale del pubblico esercizio limitrofo;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e l'art. 179 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione), il quale disciplina le caratteristiche costruttive e i criteri di installazione dei dossi artificiali rallentatori di velocità;

Visti gli artt. 1, 5, 6, 7 e 39 del medesimo D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni;

ORDINA

1. L'installazione di n. 1 (uno) dosso artificiale rallentatore di velocità di tipo prefabbricato (figura 474 art. 179), in Via Comacchio, da posizionarsi trasversalmente all'asse stradale immediatamente a sud del varco di accesso al parcheggio privato esistente sul margine ovest della via, adiacente al lato sud del fabbricato civici 9 e 11.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 L. n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;

o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex D.P.R. n. 1199/1971, e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.